

Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Sostegno alla genitorialità

modalità dell'affidamento condiviso
nel solo interesse dei figli

Cassazione civile, Sez. IV,
08 febbraio 2023, n. 3769

Con la sentenza n. 3769, la Cassazione ha escluso il mantenimento del figlio maggiorenne laddove questi abbia iniziato a svolgere un lavoro, dando prova del raggiungimento di un'adeguata capacità.

L'obbligo del mantenimento non è contestabile neanche nel caso di sopravvenute circostanze che rendono il figlio momentaneamente privo di sostentamento economico. Tutt'al più permane in capo al genitore un obbligo alimentare.

L'ordinamento italiano stabilisce che i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, laddove per indipendenza economica si intende quella condizione che permette ai figli ormai maggiorenni di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità.

In merito all'obbligo del mantenimento, nel 2020 è risultata determinante l'ordinanza n. 17183, una pronuncia che, per quanto non abbia la forma e il peso orientativo della sentenza, si è certamente affermata come un cambio di rotta rispetto alle precedenti pronunce, statuendo che l'obbligo di mantenimento legale cessa invece con la maggiore età del figlio.